

GIOVANNI VALCAVI

PROPOSTE DI RIFORMA
DEL PROCESSO CIVILE
VISTE DA UN AVVOCATO

*Nel ricordo di
Enrico Allorio
amico e Maestro*



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1995

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 1995 by CEDAM - Padova

ISBN 88-13-19393-9

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

Stampato in Italia - Printed in Italy

Fotocomposizione Elettronica Composystem - Padova

*Nel ricordo di
Enrico Allorio
amico e Maestro*

I N D I C E

<i>Presentazione</i>	Pag.	IX
----------------------------	------	----

Parte Prima

RELAZIONI INTRODUTTIVE E CRITERI DIRETTIVI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

I.	Disposizioni generali	Pag.	3-12
II.	Del procedimento davanti al Tribunale ..	»	13-28
III.	Del procedimento davanti al Pretore ed al giudice di pace	»	29-31
IV.	Delle impugnazioni in generale	»	33-35
V.	Dell'appello	»	37-40
VI.	Del ricorso per Cassazione	»	41-43
VIII.	Norme per le controversie in materia di lavoro	»	45-46
IX.	Del processo esecutivo	»	47-66
	Intervento al IV° Convegno Nazionale delle Camere civili tenutosi in Milano il 2-3 giugno 1995	»	67-74

Parte Seconda

ARTICOLATO DELLE DIVERSE PROPOSTE DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Libro I°	Pag.	77-84
Libro II°	»	85-111
Libro III°	»	113-131

PRESENTAZIONE

L'autore esercita l'avvocatura da oltre 40 anni.

Egli si è sempre interessato ai problemi del processo e nel corso del tempo ha pubblicato numerosi scritti sulle principali riviste (Rivista di diritto processuale, Foro italiano, Giurisprudenza italiana, Rivista trimestrale ed altre) intorno alle strutture giudiziarie ed a casi clinici.

Ha recentemente raccolto tali scritti nel volume "Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" con presentazione del compianto prof. Enrico Allorio, edito nel 1994 per i tipi della CEDAM.

Nel 1991 ha avuto occasione di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia del Senato "sul giudice di pace" e fare verbalizzare il proprio dissenso di fondo e le proprie critiche intorno a tale istituto.

Da alcuni mesi è stato chiamato a far parte, come avvocato, della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile presieduta dal prof. Tarzia.

Nel corso dei lavori, sin qui svoltisi, ha sottoposto a rimediatazione i temi di fondo del processo civile, che ora si trova prossimo al suo collasso.

Egli ha avanzato una serie di proposte, quali il riordino dell'ordinamento giudiziario, la limitazione della competenza per valore del giudice di pace, la valorizzazione e la estensione di

quella del pretore a £. 50 milioni e di quella per materia a tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed alle opposizioni del debitore e di terzi alla esecuzione ed agli atti esecutivi, la conservazione dell'attuale articolazione tra istruttore e collegio nei tribunali, la conservazione dell'effetto sospensivo dell'appello.

Un problema importante, secondo lui, e che ha formato oggetto di un'altra serie di proposte, è quella di semplificare e snellire il processo avanti i tribunali e le corti d'appello, nell'ottica di privilegiare l'ottenimento "della decisione di merito" rispetto a coerenze teoriche riguardanti le regole ordinamentali e così di evitare il troppo ed il vano.

Il risultato di queste proposte viene raccolto in questo scritto.

Esse sono state accolte dalla Commissione solo per una modesta parte e l'impianto di fondo della novella e delle strutture è rimasto quello previsto dalle norme emanate.

Il legislatore, tuttavia, non ha neppure atteso che la Commissione ministeriale completasse i propri lavori ed ha anticipato la entrata in vigore della novella, del giudice di pace e la istituzione addirittura di uffici stralcio per i processi pendenti.

Queste misure sono destinate solo a mostrare quanto lungo sia il cammino percorso nell'allontanamento dai principii della giurisdizione ed offrirà ai cittadini, per il futuro, un quadro di garanzie così povero e dequalificato da equivalere ad un sostanziale diniego di giustizia. Esso per altro non curerà i mali che hanno solo cause organizzative.

I recenti provvedimenti di cui al d.l. 21.4.1995 n. 121 e al più recente d.l. 21.6.95 n. 238, costituiscono l'epilogo di un processo che intende il compito di rendere giustizia come attività puramente amministrativa, affidata al giudice monocratico, come unico arbitro, con un impressionante affievolimento delle garanzie delle parti e del doppio grado di giurisdizione.

È così entrato in vigore il giudice unico nei tribunali senza che si sia tenuto conto delle perplessità manifestate ai suoi tempi dal Calamandrei, sulla esistenza di quella tensione morale che ne costituisce l'indefettibile requisito.

E parimenti la esecutività della sentenza di 1° grado disincentiva l'interesse al rispetto del doppio grado di giurisdizione.

Da ultimo è stato introdotto l'art. 186 quater che degrada la

pronuncia motivata al rango di una ordinanza esecutoria di pagamento e di consegna, basata esclusivamente sul convincimento del giudice che sia stata raggiunta la prova.

Si ha qui l'epilogo di quell'atteggiamento di insofferenza verso l'obbligo costituzionale del motivare la pronuncia che è stato portato avanti da esponenti di un certo settore della magistratura attraverso la pretesa a limitare la motivazione solo alle cause complesse e non a quelle semplici e addirittura a ridurre la motivazione ad un mero richiamo per relationem agli scritti difensivi della parte vincente.

In tal modo il giudice si sottrae perfino al dovere di una verifica di essersi formato un convincimento rigoroso.

Occorre riconoscere che l'avvocatura recupera ora un grosso ritardo nella partecipazione al dibattito sulle riforme che sono gravemente sbilanciate a favore della conservazione del "hortus clausus" dei giudici così lontano dai principii che regolano il rapporto di pubblico servizio.

L'ordinamento entra in vigore senza che i parlamentari, legati all'avvocatura ed agli interessi generali che essa esprime, abbiano fatto tempestivamente qualche cosa di significativo per impedirlo o modificarlo.

I rimedi ai quali è ricorso il legislatore, concretantisi nell'impiego di giudici precari di seconda mano (quali i giudici di pace) con una preparazione in molti casi frutto di una formazione affrettata, privi di prospettive di carriera e di una retribuzione incentivante, ed ancor più le misure che svuotano l'interesse ad una sentenza motivata ed al rispetto del doppio grado, dequalificano in modo impressionante il servizio pubblico della giustizia.

Talune correnti della magistratura ed ambienti politici ad essa vicini, hanno opposto una pregiudiziale resistenza a rimuovere le cause organizzative, con rimedii organizzativi, quali l'adeguamento degli organici con la copertura straordinaria dei posti attraverso leve per concorso da chi esercita le professioni legali come fecero in altri tempi i Guardasigilli Mortara e Togliatti.

E tuttavia si pensa di risolvere i problemi attraverso leve di vice-pretori onorari tratti dal ceto forense, in posizione subalterna ed ancillare rispetto ai giudici ordinari, le cui schiere dovreb-

PRESENTAZIONE

bero continuamente esser contenute di numero ed alimentate da giovani al primo concorso ed al primo impiego.

I provvedimenti entrano in vigore senza neppure attendere l'esaurimento dei lavori da parte della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Tarzia.

I più recenti emendamenti che propongono la riduzione della competenza dei giudici di pace e il nuovo testo dell'art. 183 c.p.c., in corso di discussione, correggono la evidenza di alcuni eccessi, ma non mutano significativamente il quadro e le prospettive complessive e con esse, la attualità del discorso, qui avanzato.

Questo complesso di circostanze e la dubbia attuazione dei lavori della Commissione, induce l'autore a render note le proposte da lui avanzate e le sue prese di posizione al Convegno nazionale dell'Unione delle Camere Civili tenutosi a Milano il 2 e 3 giugno scorsi.

L'autore si augura che l'avvocatura, in vista del prossimo dibattito parlamentare sulla conversione del decreto in legge, riprenda in mano il dibattito intorno a quel che "occorre fare" nell'interesse del Paese nel rispetto delle proprie tradizioni ispirate alla civiltà del diritto e che a tale fine orienti l'impegno degli esponenti parlamentari, ad essa legati.

Con questi propositi egli affida alla meditazione dei lettori, come spunto propositivo, il contenuto di questa fatica.

L'autore, da ultimo, ringrazia quanti gli diedero consigli e tra questi, in particolare, i Presidenti di tribunale dott. Giovanni Vigna e Paolo Aliquò Mazzei, gli esponenti del libero Sindacato Ufficiali Giudiziari, ed i Colleghi delle Camere Civili italiane.

Varese, 30 giugno 1995

Avv. Giovanni Valcavi